DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di determinate chiusure lampo originarie di Taiwan

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987 (1), relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3,

considerando che, in data 14 giugno 1988, il governo spagnolo ha inoltrato una richiesta a titolo dell'articolo 115, primo comma del trattato presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato ad istituire misure di sorveglianza e di protezione nei confronti delle importazioni di determinate chiusure lampo dei codici NC 9607 19 00 e 9607 20 91, originarie di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3752/87 (2), la Commissione ha istituito sino al 31 dicembre 1988 un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni delle chiusure lampo originarie di Taiwan entro determinati limiti;

considerando che, pertanto, sussistono disparità nelle condizioni di importazione dei prodotti in causa tra la Spagna e gli altri Stati membri; che tali disparità possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che il governo spagnolo ha segnalato che i limiti fissati dal regolamento (CEE) n° 3752/87 di cui sopra sono stati raggiunti e superati; che si è venuta a creare una corrente di traffico indiretto di dette chiusure lampo originarie di Taiwan immesse in libera pratica negli altri Stati membri, fenomeno che ha raggiunto il volume di 1,263 milioni di metri;

considerando che la Commissione ha esaminato se fossero riunite le condizioni di applicazione delle misure richieste dalle autorità spagnole, alla luce dei risultati dell'inchiesta svolta dai servizi della Commissione su cui si basa il regolamento (CEE) n. 3752/87 nonché delle informazioni supplementari fornite dalle autorità spagnole con la richiesta in questione;

considerando che l'esame ha dimostrato come sussistano le difficoltà del settore industriale evidenziate dal suddetto regolamento; che, tuttavia, non sembrano essere riunite allo stadio attuale le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 87/433/CEE per giustificare l'applicazione delle misure volte a vietare le importazioni dei prodotti in causa immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che sussiste il rischio di un massiccio ed imprevedibile sviluppo del traffico indiretto manifestatosi; che, pertanto, è opportuno autorizzare il Regno di Spagna ad instaurare sino al 31 dicembre 1988 una sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in causa, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE per individuare quanto prima qualsiasi elemento tale da giustificare l'adozione di misure più vincolanti a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato, sino al 31 dicembre 1988, ad instaurare, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei seguenti prodotti originari di Taiwan:

Codice NC	Designazione delle merci
9607 19 00 9607 20 91	Chiusure lampo con dentini non di metalli comuni e loro parti

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
(2) GU n. L 353 del 16. 12. 1987, pag. 11.